



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.41

OGGETTO:

Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Castelletto d'Orba anno 2019. Riferimento revisione anno 2018.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di dicembre alle ore 09:00, nella Sala delle riunioni si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Mario Pesce	SINDACO	Presente
Stefano Cavanna	CONSIGLIERE	Presente
Eleonora Carbone	CONSIGLIERE	Presente
Oscar Fossen	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Carrea	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Lasagna	CONSIGLIERE	Assente
Laura Massone	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Bruno Raffaghello	CONSIGLIERE	Presente
Rosanna Zenner	CONSIGLIERE	Presente
Andrea Baldrighi	CONSIGLIERE	Presente
Gabriella Cazzulo	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 10 Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Deliberazione di C.C. n. 41 del 28-12-2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016, N. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07/08/2015 N. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, N. 100;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni:

- in società, seppur nei limiti di cui al comma 1, dell'art. 4 del T.U.S.P., esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. N. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. N. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. N. 50 del 2016;
- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U.S.P., in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell'Ente, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- in società rientranti in specifici casi esplicitati dall'art. 4 del T.U.S.P. dal comma 5 al comma 9 ter, che non rilevano per le partecipazioni possedute dal Comune di Castelletto D'Orba;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni devono annualmente effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni, di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

- generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P. e devono operare in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del T.U.S.P.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., il Comune di Castelletto D'Orba ha predisposto, secondo le Linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19 del 19.07.2017, e approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni in società, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016, non individuando azioni di razionalizzazione da porre in essere, ma indicazioni, volte al contenimento della spesa, indirizzate alla SAAMO s.p.a.;

Che con delibera Consiglio Comunale n.42 del 28.12.2018 il Comune di Castelletto D'Orba ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (anno 2017), ai sensi dell'art.20 D.Lgs.175/2016;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni devono annualmente effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un Piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.;

Tenuto conto dell'art. 26, comma 11, del T.U.S.P., che stabilisce che alla rilevazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018 con riferimento alla situazione delle società partecipate al 31 dicembre 2017;

Dato atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – e la Corte dei Conti hanno emanato le “Linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.”;

Visto l'esito della revisione periodica delle partecipazioni in società, dirette e indirette, ad oggi possedute dal Comune di Castelletto D'Orba;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, è stato espresso dal Responsabile di Servizio il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, è stato espresso dal Responsabile del Servizio il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, quale allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la scheda relativa al "Formato del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche", il cui fac-simile è riportate nelle "linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P." emanate dal MEF- Dipartimento Tesoro - Corte dei Conti;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società oggetto della revisione ed, in particolare, per quelle soggette ad intervento di razionalizzazione;
- 3) di rendere disponibile la presente deliberazione alla struttura di cui all'articolo. 15 del T.U.S.P. e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del T.U.S.P.
- 4) Rendere, con separata unanime votazione, favorevole e legalmente espressa, immediatamente eseguibile il presente atto.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità' tecnica**

Data: 28-12-2019

Il Responsabile
F.to dott. Massimo Parodi

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 28-12-2019

Il Responsabile
F.to Barbara Ghio

Questo verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco
F.to Pesce Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 30-01-2020 per 15 giorni consecutivi.

Castelletto d'Orba, li 30-01-2020

Reg. Pubbl. n. 35

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 28-12-2019

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Castelletto d'Orba, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 30-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Parodi dott. Massimo